

Anche se sull'onda dell'emozione della sentenza della Corte di Strasburgo in molti sparano a zero sulla legge 40, concediamo a quella legge qualche valore residuo: ha provato a fare ordine nel nostro Paese nella giungla (almeno così qualcuno la definiva) della fecondazione in vitro (probabilmente senza esserci riuscita fino in fondo); ha tentato (forse utopisticamente) di assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito (Art 1.1); ha dimostrato che sui temi eticamente sensibili gli "esperti" non si riescono a mettere d'accordo; che l'istituto del referendum spesso non serve, visto che alcune decisioni giuridiche cancellano le opinioni democraticamente espresse dalla maggioranza dei cittadini.

Possiamo condividere in generale il parere espresso dai giudici di Strasburgo quando affermano che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare". Aggiungo però anche "il diritto ad essere informata correttamente", perché proprio il tema della informazione ha, a mio pa-

rere, un ruolo centrale in questa tematica. Quando un paio di anni or sono mi era stato chiesto di esprimere un parere in occasione del 20° anniversario della diagnosi preimpianto, avevo affermato che il miglior modo per celebrare quella ricorrenza era quello di garantire alle coppie un'informazione capillare. La mia attività professionale mi consente di dire che questo obiettivo non viene raggiunto in moltissimi casi. E siccome la diagnosi preimpianto è, di fatto, una diagnosi

genetica, da genetista sottolineo che troppo spesso non viene offerta una consulenza genetica mirata, non viene esplicitato né il rischio di errore diagnostico, né la probabilità che l'embrione biopsizzato diventi un neonato, né i rischi per il feto connessi a una procedura che, per definizione, richiede un concepimento in vitro. Nello specifico della sentenza, non posso condividere l'idea di giustificare la diagnosi preimpianto sulla base del diritto riconosciuto all'aborto. La legge 40 e la legge che tutela l'interruzione volontaria della gravidanza hanno differenze sostanziali: nel primo caso si tratta di un progetto

di gravidanza nel quale l'ammissione della diagnosi preimpianto decisa dalla sentenza della Corte puntualizza la finalità selettiva eugenetica di questa tecnica, là dove la legge dell'aborto consente di non accettare una gravidanza già in atto. Si tratta in ogni caso di una sentenza discriminatoria nei confronti del concepito che secondo una visione cara agli oppositori della legge 40, ritorna ed essere considerato un "qualche cosa" e non un "qualcuno", contraddicendo la sentenza europea dello scorso ottobre in tema di brevettabilità degli embrioni, che ha riconosciuto al concepito la dignità di essere umano. Da ultimo merita una riflessione la stretta e mal definita linea di demarcazione che separa la diagnosi genetica finalizzata alla salute dell'embrione dalla diagnosi eugenetica. Ci sono, tutto sommato, ragioni che mi inducono a ritenere che questa sentenza, piuttosto che una celebrazione dei diritti umani, sia espressione di un riduzionismo antropologico.

di **Bruno Dallapiccola**

Strasburgo: no alla legge sulla fecondazione

- **La Corte europea: sì al ricorso di una coppia**
- **«Incoerente il divieto di diagnosi preimpianto»**

La Corte europea per i diritti dell'uomo boccia la legge 40. Con una sentenza che ha accolto il ricorso di una coppia portatrice sana di fibrosi cistica, accusa il legislatore: «L'incoerenza del sistema

legislativo italiano, da una parte proibisce l'accesso alla diagnosi genetica preimpianto e dall'altra autorizza all'aborto terapeutico». Il ministro Balduzzi: «Ce ne faremo carico». Livia Turco: «Norme da riscrivere». **SALVATORI TARQUINI A PAG. 9**

Fecondazione schiaffo alla legge 40

ANNA TARQUINI

Una legge incoerente che viola i diritti

dell'uomo e il rispetto della vita privata e familiare. Un insieme di norme contradd-

dittorie che da un lato negano alla coppia la diagnosi preimpianto in caso di malattie genetiche, perché sarebbe eugenetica, e dall'altro autorizzano la stessa all'aborto terapeutico. La Corte Europea di Strasburgo, chiamata per la seconda volta a pronunciarsi nel merito, boccia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo due articoli cardine della legge 40 sulla fecondazione assistita. Sono il 4 e il 13, quelli che vietano ai coniugi portatori di malattie genetiche, soggetti sani ma non sterili, di ricorrere alla fecondazione in vitro. Cosa che la stessa legge invece consente a coppie portatrici di malattie come l'Hiv o l'epatite C per evitare il contagio del feto.

Che la legge 40 fosse, come dice oggi Ignazio Marino, «il frutto di una negoziazione avvenuta nel Parlamento italiano», era chiaro fin dalla sua approvazione. Bocciata sedici volte dai tribunali italiani, smantellata punto dopo punto dai ricorsi dei singoli cittadini. Lasciata all'interpretazione dei singoli giudici e finita 5 volte all'esame della Consulta che già prima della di Strasburgo aveva messo un primo vero paletto con sentenza del 2009 dichiarando illegittimo l'articolo 14 nella parte che prevedeva un unico e contemporaneo impianto e comunque non superiore a tre embrioni. Ieri però la Corte europea ha fatto un passo in più mettendo a confronto la Legge 40 con la 194, cioè con le norme che in Italia regolamentano l'aborto legale, per arrivare a un punto che tradotto in termini più semplici si può sintetizzare così: non è possibile vietare per etica la selezione dell'embrione e consentire invece l'aborto a feto nato malato.

Il ricorso era stato presentato nel 2010 da una coppia italiana fertile, ma portatrice sana di fibrosi cistica. Rosetta Costa e Walter Pavan, dopo aver avuto un figlio nato con la patologia, e di fronte al 25% di possibilità di mettere al mondo un altro figlio malato o portatore sano, avevano deciso di accedere alla procreazione assistita con diagnosi preimpianto. La coppia decise allora di rivolgersi alla Corte europea per violazione del diritto al rispetto della vita privata e per discriminazione. La procreazione assistita, dopo l'entrata in vigore della legge 40, è consentita solo a coppie sterili o a quelle che hanno una malattia sessualmente trasmissibile. Ma rigorosamente vietata alle coppie non sterili e portatrici sane di una malattia. E qui è la contraddizione sottolineata da Strasburgo che accusa: «l'incoerenza del sistema legislativo italiano che da una parte priva i richiedenti dell'accesso alla diagnosi genetica preimpianto e dall'altra li autorizza a effettua-

re un'interruzione di gravidanza quando il feto è affetto da questa stessa patologia». «L'ingerenza nel diritto dei richiedenti - è motivato - al rispetto della loro vita privata e familiare è quindi sproporzionata». Nelle motivazioni i giudici europei criticano le posizioni del governo italiano secondo cui la legge 40 ha lo scopo di proteggere la salute del bambino e della donna, la dignità e la libertà di coscienza del personale medico e allo stesso tempo evitare il rischio di derive eugenetiche. «La Corte non è convinta da queste argomentazioni», si legge nel documento diffuso, poiché tenendo conto che la nozione di bambino e embrione non sono assimilabili, «non vede come la protezione degli interessi invocati dal governo possano conciliarsi con la possibilità di procedere a un aborto terapeutico di un feto malato». La Corte sottolinea poi come Italia, Austria e Svizzera (che è però in procinto di rivedere la legge) siano gli unici tre Paesi, su 32 Stati membri del Consiglio d'Europa presi in considerazione, a proibire ancora il ricorso alla diagnosi preimpianto degli embrioni.

Il problema dei rapporti tra la legge 40 e la legge 194 era già presente all'attenzione italiana, ha commentato ieri il ministro della Salute Renato Balduzzi. «Adesso leggeremo la pronuncia e capiremo se e in che misura il bilanciamento accolto dalla legislazione italiana è stato compreso dai giudici di Strasburgo. Il governo poi deciderà di conseguenza».

I coniugi Pavan saranno risarciti. La sentenza però non gli stravolgerà la vita. Non è definitiva. Lo Stato ha tre mesi di tempo per ricorrere all'Alta Camera della Corte per i diritti dell'uomo. Ma bisogna ricordare che appena 19 mesi fa Strasburgo aveva respinto il medesimo ricorso di due coppie austriache. Al momento nessuna ripercussione giuridica in Italia, ma la sentenza ha riaperto il dibattito. E se l'Osservatore Romano preferisce non commentare, Scienza e Vita si appella alla questione etica e il Centro di Bioetica cattolica parla di «eugenetica liberale», c'è chi ora vuole riscrivere la legge. «Nel rispetto delle coppie e della conoscenza scientifica» dice Ignazio Marino. «Il Parlamento intervenga per riscrivere norme sagge e ispirate a un diritto mite - dice Barbara Pollastrini - che permettano alle coppie di accedere serenamente alla fecondazione assistita». «Una sentenza che indica la strada per cambiare la normativa - osserva Anna Finocchiaro, presidente gruppo Pd al Senato - come è auspicabile che si riesca a fare il prima possibile».

Da Cagliari

a Milano, in Italia respinta altre 16 volte

La legge 40 bocciata da Strasburgo era già finita diverse volte nelle sentenze anche dei tribunali italiani. Cinque volte in tutto è finita sui banchi della Corte Costituzionale (nel 2005, due volte nel 2009 e una nel 2010 e infine nel maggio del 2012). Se si considerano i ricorsi per altre parti della legge come quelli per ottenere la possibilità di congelamento degli embrioni, la diagnosi preimpianto e il limite di utilizzo di tre embrioni per ciclo di fecondazione sono complessivamente 16 le volte che i giudici hanno ordinato l'esecuzione delle tecniche di fecondazione secondo i principi Costituzionali affermando i diritti delle coppie e non secondo la legge 40. In tutto 17 bocciature con la sentenza di ieri di Strasburgo, la prima in ambito europeo. L'ultima bocciatura nel 2012. La Corte Costituzionale, che ha esaminato il divieto di fecondazione eterologa stabilito dalla legge 40, ha restituito gli atti ai Tribunali che l'avevano investita del caso, per valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2011, sulla stessa tematica. Ma già nel 2004 il tribunale di Cagliari aveva sentenziato che non c'era differenza tra gravidanza ottenuta con Pma e gravidanza naturale se sussistono i presupposti per accedere alla 194 la donna può abortire. Una donna a causa dell'obbligo contemporaneo di impiantare tutti gli embrioni prodotti aveva avuto un gravidanza trigemina. Il giudice aveva permesso l'aborto. Il 16 luglio del 2005 invece un giudice del tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13. Ad una donna portatrice sana di beta-talassemia era stata negata la possibilità della diagnosi preimpianto. Ma oltre a Cagliari anche i tribunali di Firenze, Bologna e Salerno in questi ultimi anni si sono orientati contro la legge. Indigesta proprio a tutti.